

Si hanno così due periodi, che segnano la doppia fase percorsa dalla nuova età, avanti di giungere al sistema del diritto moderno. Al primo periodo, iniziato col moto sociale che afferma il Comune e accoglie le fonti giustiniane, fino al cadere del medio evo (1100-1492), spettano in molta parte i grandi fatti sociali politici e giuridici, che maturarono la coscienza nazionale e crearono il diritto italiano. In esso, la nazione, operante nella varietà infinita delle sue forze, tocca l'egemonia economica e commerciale; costituisce in assetto libero le sue fiorenti città, i suoi gloriosi principati territoriali; organizza la popolazione nell'ordine autonomo delle classi; raccoglie dagli elementi giuridici, fino allora contrastanti e dispersi, un diritto nuovo e indipendente. Questa fase di vita assume la denominazione di *periodo della autonomia*, perchè nell'autonomia si accordano e convergono tutte le varie, multiformi, organiche manifestazioni della esistenza nazionale; e perchè in essa si determinano tutti gli elementi, che informano il sistema universaleggiante e insieme particolarista della vita politica italiana.

Più tardi quando l'organismo di questo sistema si rivela improprio, di fronte alle esigenze delle società nuove, avviate verso le forme dello Stato moderno; quando gli stati esteri, frattanto costituiti a unità politica, premono sull'Italia il peso della loro prevalenza; quando le grandi vie del commercio oceanico e continentale tagliano quasi fuori l'Italia; quella struttura sociale e giuridica, fino allora dominante, si svigorisce e si altera, e nella storia del diritto italiano si schiude un nuovo periodo, cui conviene il nome di *periodo delle preponderanze straniere* (1492-1748). Esso indica, per la vita nazionale, un decadimento, per cui le libere energie del popolo, l'egemonia economica, le virtù creative del diritto vengono meno; ma segna anche il tempo di una certa organizzazione giuridica unitaria, coll'accentramento e con la mutua coordinazione delle forze,